



**BANDO PROVA PRATICA VALUTATIVA ABILITANTE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
ANNO 2026**

Decreto rettorale n. 41 del 21.05.2026

IL RETTORE

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 2, co.3;
VISTI i decreti ministeriali 13 gennaio 1992, nn. 239 e 240, concernenti rispettivamente il "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo" e il "Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTO il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali";
VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 163;
VISTO il decreto interministeriale 20 giugno 2022, n. 567;
VISTO lo Statuto di autonomia dell'Università;

DECRETA

Articolo 1

Requisiti per l'ammissione alla Prova Pratica Valutativa (PPV)

In ottemperanza al decreto interministeriale 20 giugno 2022, n. 567, per l'anno 2026 sono ammessi alla Prova Pratica Valutativa (PPV) per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, di cui all'art. 3 del predetto decreto, coloro che abbiano conseguito la laurea in Psicologia, la laurea specialistica in Psicologia ovvero la laurea magistrale in Psicologia e che abbiano svolto e superato, con giudizio di idoneità, il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) presso l'Università degli Studi di Enna "Kore" entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

Non possono presentare domanda di ammissione coloro che abbiano svolto il tirocinio annuale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

Articolo 2

Termini e condizioni

Ai fini della partecipazione alla prova pratica valutativa, sarà necessario procedere alla compilazione on-line della relativa domanda da presentare in una sola sede universitaria.

I candidati possono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione della prova entro e non oltre il 30.06.2026 e alla seconda sessione della prova entro e non oltre il 19.10.2026.

Il solo pagamento delle tasse non costituisce iscrizione alla prova. Parimenti, la sola compilazione della domanda on-line, non corredata dal pagamento delle tasse entro i termini previsti, non costituisce iscrizione alla prova.

I candidati che abbiano presentato domanda per la prima sessione e risultino assenti alla prova possono partecipare alla seconda sessione presentando una nuova domanda entro il 19 ottobre 2026. In tal caso resta valida la documentazione già allegata alla precedente istanza, compresi il versamento della tassa erariale e il contributo universitario.

I candidati assenti alla seconda sessione dell'anno 2026 potranno partecipare alla Prova Pratica Valutativa nell'anno solare successivo, previa presentazione di una nuova domanda di iscrizione ed effettuazione di tutti i versamenti dovuti.

Articolo 3

Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata entro i termini di cui al precedente art. 2, esclusivamente on line tramite l'apposito portale disponibile sul sito web dell'Ateneo secondo le seguenti modalità:

- a partire dal giorno 25.5.2026 ed entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 30.6.2026 per la prima sessione;
- a partire dal giorno 14.9.2026 ed entro e non oltre le ore 23:59 del 19.10.2026, per la seconda sessione;

Ciascun candidato provvede, sul predetto portale del sito web, alla registrazione dei propri dati anagrafici e contestualmente al versamento:

- della quota di partecipazione di euro **300,00 (trecento/00)** da effettuare **esclusivamente** tramite PagoPA;
- di € **49,58 (quarantanove/58)**, da effettuare a mezzo bollettino postale sul c.c.p. n. 205906, intestato a: Agenzia delle Entrate – Tasse Scolastiche - Causale: Prova Pratica Valutativa.

Il corretto completamento delle suddette operazioni costituisce formale richiesta di partecipazione alla prova.

A seguito dell'avvenuta registrazione, l'Università invierà a ciascun candidato una mail di conferma contenente un codice univoco di nove cifre.

Il mancato o parziale inserimento dei dati richiesti, ovvero l'inserimento di dati non veritieri o erronei, comporta l'esclusione dalla procedura e, nel caso di espletamento, il deprezzamento dalla graduatoria finale. L'Università si riserva di svolgere le opportune verifiche sulle dichiarazioni rese. I candidati sono i soli responsabili del corretto inserimento dei dati richiesti dalle modalità di iscrizione alla procedura di ammissione e a quella di immatricolazione e sono pertanto tenuti a controllarne l'esattezza.

L'importo versato per la partecipazione alla prova di selezione non è rimborsabile in alcun caso, qualsiasi siano le motivazioni dell'eventuale rinuncia e/o della mancata partecipazione alla prova.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione alla prova nella misura di € 49,58 intestato all' Agenzia delle Entrate;
- b) attestazione rilasciata dall'Università, comprovante il superamento con giudizio di idoneità del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 giugno 2022, n. 567, sulla base della valutazione espressa dal tutor psicologo.
- c) copia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
- d) per i cittadini extracomunitari: visto di ingresso di breve durata (Visto Schengen Uniforme - VSU) o permesso di soggiorno;
- e) per i candidati in possesso del titolo di studio estero: copia del Decreto che riconosce l'equipollenza del titolo estero ad uno dei titoli accademici previsti dal presente bando;
- f) eventuali certificazioni attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove. La certificazione deve essere stata rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso.

I candidati con disabilità ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, i quali necessitano, in relazione alla propria tipologia di disabilità, di ausilio individualizzato per gli esami, dovranno compilare la parte all'uopo predisposta nella domanda di ammissione, indicando il tipo di trattamento richiesto.

Articolo 4

Indicazioni di carattere generale

Tutti i candidati sono ammessi alla prova con riserva. L'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente bando. In caso di dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, il candidato decadrà dal diritto alla partecipazione alla prova e non verranno rimborsate le tasse e i contributi pagati.

Il presente bando e i successivi avvisi hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i candidati che sono, pertanto, tenuti a presentarsi senza alcun preavviso a sostenere le prove stabilite. L'assenza del candidato a tutte le sessioni sarà considerata come rinuncia.

I risultati finali saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università degli Studi di Enna "Kore" con accesso dal portale: www.uke.it

Articolo 5

Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)

Le attività di TPV prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Articolo 6

Svolgimento delle prove

La prima e la seconda sessione, saranno costituite da un'unica prova pratica valutativa che si svolgerà in forma orale in presenza e sarà finalizzata all'accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sull'attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. La valutazione prevede una votazione massima di 100/100 e il/la candidato/a si abilita conseguendo una votazione di almeno 60/100.

La prova, relativa alla prima sessione dell'anno 2026 si svolgerà in data **21.7.2026**.

La prova, relativa alla seconda sessione dell'anno 2026 si svolgerà in data **11.11.2026**.

L'orario di svolgimento delle prove ed il relativo calendario saranno successivamente comunicati tramite pubblicazione sul sito di Ateneo.

Articolo 7

Commissione esaminatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto rettorale e sarà composta da almeno quattro membri in composizione paritetica. Essa sarà formata per metà da docenti universitari di discipline psicologiche, uno dei quali con funzioni di Presidente, designati dall'Ateneo presso il quale si svolge la prova, e per l'altra metà da professionisti designati dall'Ordine professionale territorialmente competente, iscritti all'Albo da almeno cinque anni.

Articolo 8

Trattamento dati personali

I dati personali richiesti sono necessari per le finalità di gestione della presente, secondo il principio di minimizzazione imposto dal R.G.P.D. 679/2016.

Al fine di adeguare gli standard operativi e qualitativi dell'Ateneo al Regolamento (UE) 2016/679 e come già esplicitato in precedenza, i candidati che presenteranno la domanda di partecipazione, secondo le modalità descritte al precedente art. 3, riceveranno all'indirizzo della casella di posta elettronica, da essi indicato, un codice univoco di identificazione di tipo alfanumerico. Pertanto, negli atti resi pubblici dall'Università Kore di Enna, relativi alla presente procedura, l'individuazione di ciascun candidato avverrà unicamente per il tramite di tale codice.

Articolo 9

Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si indica il Responsabile del presente procedimento nella persona del Direttore Generale – Dr. Salvatore Berrittella.

IL RETTORE
F.to Prof. Paolo Scollo